

TRIBUNALE DI L'AQUILA
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART 414 c.p.c

Per Pellino Enzo (C.F. PLLNZE72A05G130X) nato a Orta di Atella il 05.01.1972, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente ricorso, dall'Avv. Marco Ippolito Matano, C.F.: MTNMCP84D02B963D, elettivamente domiciliato in Caserta al Viale delle Querce, n. 20, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni all'utenza FAX: 0823/1848215 ovvero all'indirizzo PEC: marco.matano@pec.it;

- *ricorrente*

CONTRO

1) Ministero dell'Istruzione (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in V.le Trastevere n. 76/A, 00153 Roma, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di L'Aquila;

2) Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila in persona del Dirigente p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di L'Aquila;

- *resistenti*

Oggetto: riconoscimento punteggio integrale servizio militare graduatorie personale ATA.

PREMESSO

Il Sig. Pellino, è in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, conseguito il 11.07.1991 presso l'Istituto Buonarroti di Caserta, è inserito nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA per la Provincia di L'Aquila, per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS) i posizione 5656 (cfr. graduatoria all.);

In data 11/04/2021 il ricorrente presentava, tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell'Istruzione, domanda di conferma della permanenza in graduatoria per il triennio 2021/24 ([all.to 1](#)) richiedendo la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio militare svolto dal 07.12.1994 al 24.11.1995 non in costanza di nomina ([all.to 2](#)).

L'I.C. Amedeo D'Aosta di L'Aquila che ha gestito la procedura di valutazione della domanda e di attribuzione del punteggio per titoli culturali e di servizio, provvedeva all'inserimento del ricorrente all'interno della graduatorie, attribuendogli il punteggio di 7,23 per quello di Collaboratore Scolastico ([all.to 4](#)).

Tale punteggio veniva computato basandosi sui titoli sino a quel momento ottenuti, e **valutando il servizio militare di leva svolto, non in costanza di nomina, solo 0,6 punti.**

Infatti, il D.M. n. 50 del 03/03/2021, che ha disciplinato le graduatorie del personale ATA per il triennio 2021/2024 ([all. to 5](#)), e la Circolare n. 9256 del 18/03/2021 ([all.to 6](#)) di trasmissione del decreto stesso, nonché il D.M. n. 640 del 30/09/2017, che ha disciplinato le graduatorie del

personale ATA per il biennio 2017/2019 ([all.to 7](#)), nella parte in cui stabiliscono che *“il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”*, attribuiscono 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di rapporto di lavoro (0,5 per ogni mese di servizio).

A causa dell'erronea valutazione del servizio militare di leva prestato per complessivi 12 mesi, a parte ricorrente veniva riconosciuto, per tale titolo di servizio, un punteggio di 0,6, anziché 6 (0,5 per 12 mesi), da aggiungere al punteggio comunque spettante per gli altri titoli – per ciascuno dei tre profili - in base ai titoli in suo possesso.

Sebbene la giurisprudenza consolidata negli anni risulti essere granitica (v. infra), l'Amministrazione resistente non ha provveduto alla rettifica del punteggio.

Da ultimo si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 33151/2021 che ha chiarito che ***“Anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell’art. 52 Cost., il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev’essere valutato anche ai fini dell’accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni latu sensu concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all’art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010”. “L’art. 2050 si coordina e non contrasta con l’art. 485, co. 7, d.lgs. 297/1994 sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit.), in ogni settore” anche se non prestati in costanza di rapporto di lavoro in misura non inferiore rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per il servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici, “dovendosi infine disapplicare, perché illegittimo, l’art. 2, co. 6, D.M. 44/2001, così come ogni altra norma regolamentare che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro”***.

Posta l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni convenute nell'attribuzione del punteggio relativo al periodo di servizio militare svolto non in costanza di nomina, con conseguente riconoscimento di un punteggio inferiore rispetto a quello effettivamente spettante, il ricorrente si vede costretto ad adire Codesto Ecc.mo Tribunale con il presente ricorso meritevole di accoglimento per i seguenti motivi in

IN DIRITTO

A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.

20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986. N. 958. VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE.

La disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235/2014 ([all.to 8](#)) e successivi, quali il D.M. 640/2017 e il D.M. 50/2021, subordinando la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina, ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia.

Preliminarmente si rileva che Il Consiglio di Stato (Sezione Settima) – con la recentissima sentenza del 09/01/2023 – si è espresso in merito alla posizione di quanti, come il ricorrente, ai fini della partecipazione alla procedura di costituzione delle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia per il personale ATA, hanno domandato il pieno riconoscimento (punti 6) del periodo di servizio militare di leva (e/o il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestato), non in costanza di rapporto di impiego e dopo il conseguimento del titolo di studio.

Il Collegio Giudicante, ha fatto riferimento, a tal proposito, al precedente della Sezione n° 1720 del 10 marzo 2022, con specifico riferimento alla circostanza per cui il punteggio “per l'anno di servizio militare” deve essere valutato “interamente”, anche in assenza di un rapporto lavorativo già in essere per l'aspirante A.T.A., stabilendo che: *“...a prescindere dalla considerazione per cui, ai fini dell'istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro nell'ordinanza n. 5679/2020, deve ritenersi, “in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”. È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 del C.O.M. si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, D.lgs. 297/1994, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del*

semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)...

E in effetti, proprio **per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui *“l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo”*** (Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279), la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto.

Ed infatti, già la **Legge n. 282/1969**, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, ha stabilito che ***“[...] ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica [...]”***. In coerenza con quanto previsto dalla legge n. 282/1969, la successiva **Legge 24 dicembre 1986, n. 958**, all'art. 20, ha stabilito che ***“[...] il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico [...]”***.

In sostanza, ciò significa che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria con possibilità di arruolamento anche delle donne, deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, **indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego**.

La giurisprudenza ha in proposito precisato che ***“[...] l'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell'impiegato né all'adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto, il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto d'impiego deve essere computato d'ufficio a opera dei competenti organi [...]”*** (Consiglio di Stato, Sez. I, 5 aprile 1989, n. 1598).

La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

A norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, infatti, ***“[...] il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]”***.

In seguito, il D.M. 201/2000 ([all.to 9](#)) in tema di *“Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”*, ha stabilito che ***“il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché presentati dopo il***

conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo".

E ancora ***"il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell'anno scolastico".***

Ora, sia l'art. 485, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che le precedenti norme di rango legislativo, nello stabilire la ***"validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile"***, anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all'art. 52 Cost. secondo cui ***"l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo"*** (Cassazione Civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997 n. 8297).

La valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio non può essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio.

In altre parole, proprio per impedire che l'adempimento del servizio militare di leva possa pregiudicare ***"la posizione di lavoro"*** del cittadino, le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare supplenze proprio per adempiere al dovere imposto dall'art. 52 della Costituzione.

E tale compensazione, in effetti, non poteva non consistere nella valutabilità del servizio di leva, purché prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento, alle medesime condizioni del servizio d'insegnamento e, pertanto, con riferimento dei relativi periodi ai corrispondenti anni scolastici.

La giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, sent. n. 6421/2008) ha inoltre osservato che ***"[...] se il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutati solo se prestati in costanza di nomina in quanto, del tutto arbitrariamente, si finirebbe per favorire solo coloro che hanno avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio d'insegnamento e non anche coloro che avrebbe comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d'insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi [...]".***

La condizione richiesta dall'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235 del 1° settembre 2014 e successivi, quali D.M. 640/2017 e D.M. 50/2021 di cui qui si chiede la disapplicazione in parte *de qua*, peraltro, finirebbe per penalizzare l'aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcuna supplenza, pur se in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, proprio perché tenuto ad adempiere gli obblighi di leva.

E in effetti, ultimato il corso di studi necessario per conseguire il titolo d'accesso all'insegnamento, il cittadino di sesso maschile dichiarato "idoneo", ai sensi della legge 31 maggio 1975, n. 191, aveva l'**obbligo** di darne tempestivamente comunicazione al Distretto Militare, che provvedeva in brevissimo tempo all'arruolamento.

B) I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI. LA PRONUNCIA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE (ORDINANZA N. 5679 DEL 2 MARZO 2020 E DA ULTIMO N. 33151/2021). LE SENTENZE DI MERITO E DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 09.01.2023

Un'ampia e univoca giurisprudenza si è più volte pronunciata a favore della valutabilità del servizio militare anche se non prestato in costanza di nomina.

Invero, con l'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44/2011, il MIUR (oggi MI) ha pedissequamente riprodotto l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005 ai sensi del quale, appunto, il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.

Avverso l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, è stato proposto il ricorso R.G. n. 8637/2006.

Il T.A.R. Lazio, Sezione Terza quater, con sentenza n. 6421/2008, sul presupposto di una risalente e pacifica giurisprudenza (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006, n. 74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio di Stato, Sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529), secondo la quale il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell'art. 485 comma 7 del D. Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado), ha annullato il Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, nella parte in cui, all'art. 3, comma 7, prevedeva che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutabili solo se prestati in costanza di nomina.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tuttavia, ha ignorato la sentenza del TAR Lazio n. 6421/2008 e ha riproposto la disposizione di cui all'art. 3, comma 7, del Decreto direttoriale del 31 marzo 2005, già annullata dal TAR Lazio, stabilendo all'art. 3, comma 5, del D.M. 42/2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, nonché per i successivi D.M., che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutabili solo se prestati in costanza di nomina.

Il TAR Lazio, dunque, constatando l'illegittimità dei provvedimenti oggi censurati innanzi al Giudice Ordinario, ha nuovamente e ripetutamente annullato le suddette disposizioni ministeriali con le sentenze nn. 325/2010, 1178/2010, 2515/2010, 33852/2010, 3564/2010, 7259/2010, 8960/2010 e 27482/2010.

Il Consiglio di Stato, inoltre, ha pienamente confermato tale orientamento giurisprudenziale esprimendosi a favore della valutazione del periodo di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, prima con le ordinanze nn. 4028/209, 4031/09 e infine con la sentenza n. 9335/2010.

In tale ultima sentenza, il Consiglio di Stato ha motivato la valutabilità del servizio di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, con le seguenti osservazioni: *"[...] Si tratta di norma equilibratrice che – in applicazione del principio al sancito dall'art. 52, comma secondo, secondo periodo, Cost. in base al quale la prestazione del servizio*

militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino – rende indenne dalla preclusione dell'accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativo della norma si realizzava, quindi, a partire dall'acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui restava condizionato l'espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi [...]”.

E dunque, la disposizione di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, e del successivo art. 2, comma 6, del D.M. 235/2014 nonché dei successivi D.M. (640/2017 e 50/2021), violando palesemente il dispositivo delle predette sentenze, sono da ritenersi affette da radicale nullità ex art. 21 *septies*, comma 1, della L. n. 241/1990.

I successivi D.M. ministeriali, inoltre, validi per il triennio 2018-2021 e 2021-2024, nonostante il massiccio contenzioso attivatosi e la folta giurisprudenza, hanno riproposto il sistema di valutazione del D.M. oggetto di impugnazione.

Anche in questi casi, il Ministero non ha seguito quanto imposto dai Giudici, i quali hanno, da sempre, sostenuto che il servizio militare di leva, non in costanza di nomina, è sempre integralmente valutabile.

Alla luce di quanto sopra, dunque, il punteggio attribuito al ricorrente è evidentemente errato e va rettificato come segue:

Profilo	Punteggio attribuito (comprensivo di 0,6 punti per servizio di leva)	Punteggio richiesto (comprensivo di 6 punti per servizio di leva)
Collaboratore Scolastico	7,23	12,63

La nullità degli atti emanati in violazione del giudicato formatosi su un atto amministrativo a contenuto generale, invero, emerge *ictu oculi* anche in considerazione del principio, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo il quale l'annullamento di un atto amministrativo generale ha certamente efficacia erga omnes (cfr. fra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 28 marzo 2008, n. 1278 e 4 settembre 2002, n. 4450, Cons. St., sez. VI 7.2.1978, n. 212; Cons. St., sez. V, 27.11.1989, n. 772 e 6.3.2000, n. 1142; Cons. St. sez. IV, 18.7.1990, n. 561 e 5.9.2003, n. 4977).

L'annullamento di una previsione generale ed astratta esclude, quindi, che le medesime fattispecie possano, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ablativa del provvedimento illegittimo, essere disciplinate in base alla disposizione già annullata.

È utile, infine, evidenziare che precedenti conformi alle ragioni di parte ricorrente sono riscontrabili non solamente in sede amministrativa, ma anche ormai in sede di giurisdizione ordinaria, con i

recentissimi provvedimenti. Fra tutti si veda sentenza n. 388 del 30/06/2022 del Tribunale di Bergamo ([all.to 10](#)), sentenza n. 2538 del 30/06/2022 del Tribunale di Foggia ([all.to 11](#)), sentenza n. 638 del 29/06/2022 del Tribunale di Frosinone ([all.to 12](#)), sentenza n. 6165 del 28/06/2022 del Tribunale di Roma ([all.to 13](#)), sentenza n. 249 del 16/05/2022 del Tribunale di Teramo ([all.to 14](#)), sentenza n. 720 del 04/05/2022 del Tribunale di Torino ([all.to 15](#)), ordinanza collegiale R.G. 688/2022, del 20/03/2022 del Tribunale di Messina ([all.to 16](#)); sentenza n. 20/2023 del Tribunale di Udine (All.to 17)

Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione con **l'ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020** (n. 25472/2014 R.G.), ha respinto il ricorso incardinato dal Ministero dell'Istruzione avverso la sentenza n. 459 del 2014 resa dalla Corte d'Appello di Firenze su identica fattispecie.

Secondo la Suprema Corte, infatti, ***“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co. 6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”***.

Ancora più recentemente Il **Consiglio di Stato (Sezione Settima)** – con la **recentissima sentenza del 09/01/2023** – si è nuovamente espresso in merito alla posizione di quanti, ai fini della partecipazione alla procedura di costituzione delle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia per il personale ATA, hanno domandato il pieno riconoscimento (punti 6) del periodo di servizio militare di leva (e/o il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestato), non in costanza di rapporto di impiego e dopo il conseguimento del titolo di studio.

Il **Collegio Giudicante**, ha fatto riferimento, a tal proposito, al precedente della Sezione n° 1720 del 10 marzo 2022, con specifico riferimento alla circostanza per cui il punteggio “per l'anno di servizio militare” deve essere valutato “interamente”, anche in assenza di un rapporto lavorativo già in essere per l'aspirante A.T.A. stabilendo che: “...a prescindere dalla considerazione per cui, ai fini dell'istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro nell'ordinanza n. 5679/2020, deve ritenersi, “in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso

*che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi". È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 del C.O.M. si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, D.lgs. 297/1994, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, **il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.).***

Appare evidente, dunque, che anche il ricorrente avrebbe avuto diritto ad un ricalcolo del punteggio per il servizio militare nella misura di complessivi 6 punti, piuttosto di 0,6 punti, come nel caso sopra precisato, e l'operato della Pubblica Amministrazione risulta, dunque, manifestamente illogico.

Tutto ciò premesso e considerato, parte ricorrente come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, ricorre all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, fissata udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvedere: a) **accertare e dichiarare**, anche previa disapplicazione del D.M. n. 50 del 03/03/2021, nonché della Circolare n. 9256 del 18.03.2021, delle graduatorie del personale ATA ove il ricorrente risulti effettivamente inserito e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, alla valutazione nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, vigenti nel triennio 2021/2024, del periodo di servizio militare prestato non in costanza di nomina nella misura di 6 punti per ogni anno di servizio militare e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, **per complessivi punti 12,63 per il profilo di Collaboratore Scolastico** e per l'effetto, b) **condannare** l'Amministrazione resistente, ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, correggendo, di conseguenza, il punteggio riconosciutogli nella graduatoria riferita al triennio in

corso (2021/2024); c) **ordinare** all'Amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il ricorrente se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2021-2024.

Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e refusione del contributo unificato, co distrazione in favore del sottoscritto procuratore. Con espressa istanza di aumento del compenso dovuto per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 (Cass., ord. 23088 del 18/08/2021).

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Domanda graduatorie personale ATA ([all.to 1](#));
- 2) Provvedimento di collocamento in congedo ([all.to 2](#));
- 3) Graduatoria profilo Collaboratore Scolastico (all.to 3 bis);
- 4) D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 (all.to 5);
- 5) Circolare n. 9256 del 18/03/2021 (all.to 6);
- 6) D.M. n. 640 del 30 agosto 2017 (all.to 7);
- 7) D.M. n. 235 del 01 aprile 2014 ([all.to 8](#));
- 8) D.M. n. 201 del 25 maggio 2000 ([all.to 9](#));
- 9) Tribunale di Bergamo, sent. n. 388 del 30/06/2022 ([all.to 10](#));
- 10) Tribunale di Foggia, sent. n. 2538 del 30/06/2022 ([all.to 11](#));
- 11) Tribunale di Frosinone, sent. n. 638 del 29/06/2022 ([all.to 12](#));
- 12) Tribunale di Roma, sent. n. 6165 del 28/06/2022 ([all.to 13](#));
- 13) Tribunale di Teramo, sent. n. 249 del 16/05/2022 ([all.to 14](#));
- 14) Tribunale di Torino, sent. n. 720 del 04/05/2022 ([all.to 15](#));
- 15) Tribunale di Messina, ord. R.G. 688/2022, del 20/03/2022 ([all.to 16](#)).
- 16) Tribunale di Udine Sentenza n. 20/2023 (All.to 17)

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e che, pertanto, è esente in quanto il ricorrente non supera di reddito previsto dalla legge.

Caserta lì 08.06.2023

Avv. Marco Ippolito Matano

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI
CONFRONTI DEI CONTRO INTERESSATI E LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto Avv. Matano Marco Ippolito, in uno al provvedimento di fissazione udienza, così da giungere ad essa a contraddittorio integro, stante il numero elevato dei litisconsorti interessati, ossia degli aspiranti inseriti nella terza fascia delle vigenti graduatorie del personale ATA della provincia di L'Aquila, profilo di Collaboratore Scolastico, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per il ricorrente, formulano espressa

ISTANZA

Affinché la S.V. voglia autorizzare, se del caso, la notificazione ai controinteressati con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante notifica per pubblici proclami con inserimento sul sito ufficiale dell'Ufficio Scolastico Provinciale di L'Aquila.

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti gli aspiranti inseriti nella terza fascia delle vigenti graduatorie del personale ATA della provincia di L'Aquila, profilo di Collaboratore Scolastico, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione ed in particolare mediante l'inserimento del testo integrale del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Caserta lì 08.06.2023

Avv. Marco Ippolito Matano